



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2012, proposto da:

Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Zucconi e Francesca Simonini, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Marco Zazza in Milano, via Cesare Battisti
n. 13;

contro

Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Vincenzo Avolio, presso il cui studio ha eletto domicilio in
Milano, via Gian Galeazzo n. 16;

nei confronti di

Soccorso Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ubezio e Raffaele Mozzanica, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano, via Petrarca n. 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione del Direttore dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna n. 1254 del 13.12.2011 mediante la quale è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva a Soccorso Cooperativa Sociale Onlus del servizio di trasporto di materiale organico per il periodo compreso dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;

- dell'eventuale contratto di servizio medio tempore stipulato;
 - del verbale della Commissione di gara mediante il quale è stato attribuito un punteggio tecnico di punti 30 alla ricorrente e di punti 40 all'aggiudicataria;
 - di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale;
- e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno ingiusto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna e di Soccorso Cooperativa Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità per tardività della notificazione del ricorso proposta dalla stazione appaltante, in quanto dalla documentazione versata in atti non risulta che la comunicazione effettuata alla società ricorrente in data 16.12.2011 corrisponda, per i suoi contenuti, a quanto prescritto dall'art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo, in relazione al richiamato art. 79 del d.l.vo 2006 n. 163;

Rilevato:

- che non merita condivisione il primo motivo proposto, mediante il quale la ricorrente deduce che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione, in quanto l'automezzo indicato al fine dello svolgimento del servizio è immatricolato come autoveicolo in "uso proprio" e non come autoveicolo in "uso terzi", con

conseguente violazione della *lex specialis* di gara nella parte in cui richiama l'applicazione del D.M. 09.09.2008, che, per i veicoli di cui si tratta, adibiti al trasporto di plasma e organi, prevede l'applicazione delle procedure di immatricolazione esistenti per le autoambulanze;

- che, difatti, la lettera di invito, recante la disciplina di gara, dispone che: a) gli automezzi dovranno essere “adeguatamente attrezzati” ai sensi del D.M. 09.09.2008 (requisito di partecipazione a pag. 1 della lettera di invito presente in atti); b) ciascun partecipante alla gara deve documentare che gli automezzi sono “adeguatamente attrezzati” ai sensi del D.M. 09.09.2008 (documentazione amministrativa da inviare con l'offerta, a pag. 2 della lettera di invito);
- che, pertanto, la disciplina di gara impone solo che l'automezzo, indicato ai fini dello svolgimento del servizio, sia attrezzato ai sensi del D.M. 09.09.2008, il quale contiene un allegato tecnico che specifica le caratteristiche generali, i segni distintivi e gli accessori di cui devono essere muniti gli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e di organi;
- che, in coerenza con il principio, interno e comunitario, della tassatività delle cause di esclusione non è consentita alcuna interpretazione estensiva delle regole poste dalla *lex specialis*, sicché non è possibile configurare come requisito essenziale un aspetto del veicolo non strettamente aderente alle sue caratteristiche tecniche e di dotazione strumentale, cui va riferita la previsione di un'adeguata attrezzatura del mezzo, mentre i profili inerenti all'immatricolazione

del veicolo ne restano estranei;

- che l'eventuale irregolare immatricolazione del veicolo potrà rilevare ai fini della irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'aggiudicatario in sede di esecuzione del rapporto contrattuale con l'amministrazione, secondo le previsioni del capitolato speciale di gara, ma non incide sulla dotazione tecnica e sulle caratteristiche specifiche del mezzo, sicché resta estranea sia ai requisiti di partecipazione, sia ai parametri valutativi dell'offerta economicamente più vantaggiosa enucleati dalla lex specialis, con conseguente infondatezza della censura di cui si tratta;

- che, con il secondo ed ultimo dei motivi proposti, la ricorrente asserisce, in modo del tutto apodittico, che l'aggiudicataria non disporrebbe di autisti in possesso del certificato di abilitazione professionale necessario per la conduzione del veicolo suindicato;

- che la censura non è supportata sul piano fattuale, integrando una mera asserzione priva di qualunque elemento di riscontro, anche solo indiziario e, pertanto, non può essere accolta, atteso che il principio dispositivo con metodo acquisitivo, applicabile in punto di onere della prova nel processo amministrativo in giurisdizione generale di legittimità, impone al ricorrente di allegare il fatto e di fornire almeno un principio di prova, che difetta nel caso concreto;

- che, in ogni caso, il requisito di cui la ricorrente lamenta la mancanza non rientra tra quelli previsti dalla lex specialis, né ai fini

dell'ammissione alla gara, né ai fini della valutazione dell'offerta più vantaggiosa;

- che l'infondatezza delle censure proposte esclude la sussistenza dell'antigiuridicità e, quindi, la possibilità di qualificare in termini di fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. il comportamento dell'amministrazione con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta;

- che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila), in favore di ciascuna delle parti resistenti, per complessivi Euro 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)